

**COMUNE DI UTA**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 22 Del 30-04-25

**Oggetto:**            **Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI anno 2025. Approvazione**

L'anno duemilaventicinque il giorno trenta del mese di aprile con inizio alle ore 16:05 in Uta e nella sala delle adunanze, del Palazzo Civico in Piazza S'Olivariu, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in **sessione Ordinaria** – in Prima convocazione.

Sono presenti:

<b>PORCU GIACOMO</b>	<b>P</b>	<b>Melis Federica Giuseppa</b>	<b>P</b>
<b>Mua Michela</b>	<b>P</b>	<b>Pibia Rossano</b>	<b>P</b>
<b>Onali Andrea</b>	<b>P</b>	<b>Pillitu Marco</b>	<b>P</b>
<b>Manca Marta</b>	<b>P</b>	<b>Loche Barbara</b>	<b>A</b>
<b>Meloni Graziano</b>	<b>P</b>	<b>Pibia Giuseppe</b>	<b>A</b>
<b>Meloni Eleonora</b>	<b>P</b>	<b>Collu Chiara</b>	<b>P</b>
<b>Pinna Emanuele</b>	<b>P</b>	<b>Orru' Rebecca</b>	<b>P</b>
<b>Ena Cesare</b>	<b>P</b>	<b>Scalas Giosue'</b>	<b>P</b>
<b>Sarais Filippo</b>	<b>P</b>		

risultano presenti n. 15 e assenti n. 2.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sau Gianonio

Il Presidente Ena Cesare constatato il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Chiama alla funzione di scrutatori i Consiglieri:

Sarais Filippo  
Melis Federica Giuseppa  
Collu Chiara

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno disciplinato l'imposta municipale propria (IMU);

Dato atto che, a seguito di quanto sopra esposto il Consiglio Comunale del Comune di Uta, con propria Deliberazione n. 10 del 20/02/2025, ha approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), vigente dal 01/01/2025;

Viste:

. la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) che introduce nella definizione di rifiuti urbani anche quelli accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune;

. il Dpcm del 21 gennaio 2025 n. 24 in vigore dal 28 marzo 2025 in tema di modalità applicative delle agevolazioni tariffarie per gli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate che ha introdotto a decorrere dal 2025 il cosiddetto bonus sociale rifiuti;

. la deliberazione n. 133/2025/R/RIF del 1 aprile 2025 ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) che avvia il procedimento e le disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del bonus sociale agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57 bis del DL 124 /19 e del Dpcm del 21 gennaio 2025 n. 24

. la deliberazione n. 133/2025/R/RIF del 1 aprile 2025 ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha istituito un'apposita componente perequativa UR3,a, espressa euro/utenza, e il gettito relativo è destinato alla copertura delle agevolazioni tariffarie concesse agli utenti beneficiari del Bonus sociale per i rifiuti di cui all'art 3 comma 1 Dpcm del 21 gennaio 2025 n. 24;

Dato atto che:

- tali specifiche componenti si aggiungono alla TARI o alla Tariffa corrispettiva, al fine di distribuire sulla collettività nazionale i relativi costi di gestione e oneri.

- le due componenti perequative introdotte dall'Autorità, le quali avranno effettività a partire dal 1° gennaio 2024, sono: UR1,a e UR2,a e nello specifico riguardano:
  - UR1,a: la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (sono i rifiuti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), della legge 60/22, considerati rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del d.lgs 152/06) e dei rifiuti volontariamente raccolti (sono i rifiuti di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 60/22, considerati rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del d.lgs 152/06), con unità di misura €/utenza per anno;
- • UR2,a: la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno;

Tali componenti perequative non trovano applicazione diretta all'interno del Piano Economico Finanziario non rientrando nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, bensì vengono inserite in fase di elaborazione della bollettazione.

Le componenti perequative sono inizialmente poste pari a:

- UR1,a: 0,10 €/utenza per anno;
- UR2,a: 1,50 €/utenza per anno

I valori per le componenti perequative non sono da considerarsi fissi in quanto l'Autorità si riserva la possibilità di aggiornamento annuale, in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione nel caso della componente perequativa UR1,a,. Ragionamento simile viene attuato per la componente perequativa UR2,a, coerentemente con le necessità di congruaggio o copertura scaturite da eventuali eventi eccezionali e calamitosi.

Dato atto altresì che la componente UR3,a è destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute per bonus sociale rifiuti, con unità di misura €/utenza per anno fissata da ARERA nella misura di:

- UR3,a: 6 €/utenza per anno

Il valore per le componenti perequative UR3,a non è da considerarsi fisso in quanto l'Autorità si riserva la possibilità di aggiornamento successivo in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti;

Dato atto che le disposizioni appena sopra indicate determinano una sostanziale integrazione/modifica del regolamento comunale per l'applicazione della TARI approvato con deliberazione n 10 del 20/02/2025, al fine di adattarlo alla normativa in tema bonus sociale rifiuti e sulla componente perequativa UR3,a;

Atteso che, al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni della tassa sui rifiuti (Tari), a seguito delle ulteriori modifiche apportate alla normativa vigente, si ritiene altresì opportuno rivisitare alcuni aspetti regolamentari già adottati da questo Ente;

Visto lo schema di Regolamento Comunale disciplinante la tassa sui rifiuti (TARI), nella nuova formulazione derivante dal recepimento delle predette modifiche ed allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a norma del quale il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno;

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 a norma del quale le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;

- l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, così come convertito in Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, a decorrere dall'anno 2022, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 secondo cui a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- l'art. 13, comma 15ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a norma del quale a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Dato atto che:

- il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia;

- per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, risulta opportuno procedere all'approvazione di un nuovo regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) in luogo di procedere all'aggiornamento di quello esistente;

Esaminato lo schema di Regolamento Comunale disciplinante la TARI nella nuova formulazione derivante dal recepimento delle predette modifiche ed allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Acquisito il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio Tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i;

Acquisito il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i;

Acquisito il parere favorevole n 6 del 23/04/2025 espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

Udita la presentazione del punto posto all'O.d.g. da parte dell'Assessore Meloni G.;

Presenti 12 assenti 2 (Loche e Pibia G.)

Con voti favorevoli 12 e contrari 3 (Consiglieri: Scalas, Collu e Orrù) espressi per alzata di mano,

#### DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di approvare il nuovo Regolamento per l'applicazione del Tributo sui rifiuti (Tari) allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Di dare atto che per tutti gli altri aspetti non specificatamente ed espressamente previsti dall'allegato Regolamento si rimanda alle norme di legge disciplinanti la materia;

Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e ai fini dell'efficacia del suddetto Regolamento dal 1° gennaio 2025;

Indi, con successiva votazione di cui favorevoli 12 e astenuti 3 (Consiglieri: Scalas, Collu e Orrù) espressa per alzata di mano

#### DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Di pubblicare il presente provvedimento unitamente al Regolamento allegato sul sito istituzionale del Comune.

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, N. 267

Vista la proposta di Deliberazione N.13 del 16-04-2025, si esprime

PARERE: Favorevole

in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta e sulla correttezza dell'azione amministrativa espletata per giungere alla sua formulazione.

Data: 16-04-2025

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott. FARCI ROBERTO

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, N. 267

Vista la proposta di Deliberazione N.13 del 16-04-2025, si esprime

PARERE: Favorevole

in ordine alla Regolarita' contabile della proposta.

Data: 17-04-2025

Il Responsabile del Servizio  
F.to Niedda Eleonora

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
Ena Cesare

Il Segretario Comunale  
Sau Gianantonio

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005)*